

Carta Blu

Che cos'è

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa emessa per specifiche categorie di persone con disabilità residenti in Italia che consente di usufruire della gratuità del viaggio, in territorio nazionale, per l'accompagnatore del titolare.

Per le agevolazioni previste per i viaggi internazionali consultare le Parti Speciali.

Chi la può richiedere

La Carta Blu può essere richiesta, dietro esibizione di idonea certificazione attestante tale diritto e di un documento di identificazione, da:

- le persone con disabilità residenti in Italia e rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 18/80 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art 1 della Legge n. 508/1988 (ivi compresi i ciechi assoluti);
- i sordomuti ai sensi della Legge n° 381 del 26 maggio 1970;
- gli invalidi INAIL non autosufficienti, titolari:
 - dell'assegno per assistenza personale e continuativa (ex DPR 1124/65 - all. n. 3 artt. 76 e 218) relativamente ai soli percettori con invalidità al 100%;
 - dell'assegno per assistenza personale e continuativa (ex DPR 1124/65 - all. n. 3 artt. 76 e 218) con menomazioni all'integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006 c. 782 p. 4.

Come fare per ottenerla

Per avere titolo al rilascio della Carta Blu, l'avente diritto deve esibire un documento di identificazione e consegnare:

- copia fotostatica del certificato rilasciato, dalle competenti Commissioni Mediche ASL o del verbale di accertamento di invalidità civile inviato dall'INPS, attestante il riconoscimento della persona a rientrare nelle categorie di cui all'art 1 della legge 18/80 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art 1 della Legge n. 508/1988.

In alternativa, è considerata certificazione idonea attestante tale titolarità:

- la copia della sentenza del Tribunale, in caso di riconoscimento dovuto a sentenza del giudice, del diritto all'indennità di accompagnamento da parte dell'INPS;
- la tessera di esenzione dal ticket sanitario riportante il codice C-02, che, in base all'Allegato 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 17 marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale, prevede la descrizione "Invalidi civili al

100 % di invalidità con indennità di accompagnamento” (ex art. 6 comma 1 lett. e) del D.M. 01.02.1991);

- per i ciechi assoluti/totali, in alternativa a quanto previsto nel punto precedente, può essere fornita anche copia fotostatica della certificazione di riconoscimento della cecità assoluta/totale, ai sensi della Legge 138/2001 art. 2 e della legge 27.5.1970 n. 382, da parte delle competenti Commissioni Mediche ASL o INPS;
- per i sordomuti la produzione in copia fotostatica della certificazione di riconoscimento del sordomutismo, ai sensi della legge 26.5.1970, n. 381, da parte delle ASL o dell'INAIL o del verbale di accertamento inviato in via telematica da parte dell'INPS o la titolarità dell'indennità di comunicazione;
- per gli invalidi INAIL non autosufficienti titolari dell'assegno per assistenza personale e continuativa, la produzione in copia fotostatica dell'attestato di titolarità di rendita INAIL con relativo assegno di assistenza personale e continuativa, rilasciato dall'INAIL non più di 30 giorni prima della richiesta.

È inoltre sempre necessaria la consegna del Modulo “Carta Blu” debitamente compilato e sottoscritto, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

La richiesta e il ritiro della carta possono essere effettuati, oltre che dall'avente diritto, anche dal tutore/genitore di minore o da persona munita di apposita delega scritta corredata da copia del documento di identità del delegante e dello stesso delegato.

Dove richiederla

La Carta Blu viene emessa dagli Uffici Assistenza e, ove non presenti, dalle biglietterie.

La Carta Blu non viene emessa dalle Sale Blu di RFI.

A cosa dà diritto e utilizzazione

La Carta Blu consente di usufruire della gratuità del viaggio, in territorio nazionale, per l'accompagnatore del titolare; al riguardo, viene emesso un biglietto valido per due persone.

Le agevolazioni accordate dalla Carta Blu non sono cumulabili con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi (come di seguito indicato).

I biglietti emessi in virtù della Carta Blu possono essere acquistati presso i principali canali di vendita.

Il titolare o di chi ne fa le veci (genitore/tutore) deve esibire la Carta Blu all'atto dell'acquisto.

Qualora l'acquisto venga effettuato presso le biglietterie e/o le agenzie di viaggio lo stesso può essere effettuato anche su delega del titolare, previa esibizione della Carta Blu e di copia del documento di identificazione del titolare.

Il viaggio non può essere successivo alla data di scadenza della Carta Blu.

Il titolare è tenuto ad esibire al personale di bordo, unitamente al biglietto a prezzo ridotto, la Carta Blu ed un documento di identificazione.

Trasporto Nazionale

Ai biglietti emessi in appoggio alla Carta Blu si applicano tutte le condizioni di utilizzo previste per il biglietto Base riportate nel Capitolo 2 della Parte II – Trasporto Nazionale, ad eccezione del cambio del nominativo del titolare della Carta Blu, che non è consentito.

Per viaggi sui treni Intercity Notte, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in 1^a e in 2^a classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi Cuccette o Vagoni Letto (VL), viene emesso un unico biglietto Base al prezzo intero previsto per il treno utilizzato, valido per il titolare ed il suo accompagnatore. Sono esclusi dalle riduzioni il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior. Nel caso in cui il titolare della Carta Blu sia un minore di 15 anni (non compiuti), il biglietto per il treno utilizzato viene emesso con la riduzione del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità per l'accompagnatore.

Trasporto Regionale

Ai biglietti emessi in virtù della Carta Blu si applicano tutte le condizioni di utilizzo previste per il biglietto a tariffa ordinaria riportate nella Parte III – Trasporto Regionale.

Per viaggi sui treni regionali di Trenitalia, in 1^a e in 2^a classe, viene rilasciato un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato, valido per il titolare ed il suo accompagnatore.

Fermo restando l'applicazione della gratuità per l'accompagnatore, per le eventuali riduzioni spettanti nel caso in cui il titolare della Carta Blu sia un ragazzo si rimanda a quanto disposto nella Parte III delle CGT.

Validità

La Carta Blu ha una validità non superiore a cinque anni.

Nel caso in cui l'invalidità civile sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella disposta nella certificazione di invalidità rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni.

I clienti in possesso di una Carta Blu, rilasciata nei casi di invalidità dichiarata revisionabile, possono rinnovarla presentando la lettera dell'INPS dalla quale si deduca che siano in attesa della convocazione per la visita di revisione. Se nella lettera non è indicata la data della visita, la Carta può essere rinnovata per un anno a partire dalla data della lettera stessa; se, invece, nella lettera è prevista la data della visita, può essere rinnovata fino a due mesi successivi alla data dell'appuntamento.

Nel caso di invalidità dichiarata permanente, per il rinnovo della Carta non è necessario presentare nuovamente la documentazione attestante i requisiti¹, a condizione che la richiesta avvenga entro dodici mesi dalla data di scadenza della Carta. Oltre tale termine, per richiedere il rinnovo della Carta, è necessario presentare nuovamente l'intera documentazione attestante l'invalidità.

Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento

In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della Carta Blu non emessa in modalità ticketless, il titolare può richiedere il rilascio gratuito di un duplicato.

In caso di furto della Carta Blu, alla richiesta di duplicato dovrà essere allegata la preventiva denuncia presentata all'Autorità di Polizia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento della Carta Blu, alla richiesta di duplicato dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare secondo quanto previsto in materia dalla legislazione vigente.

Irregolarità

A bordo treno, oltre al biglietto, è necessario esibire al personale di bordo la Carta Blu (anche in formato digitale se emessa in modalità ticketless) nonché un documento di identificazione.

Se sprovvisto della Carta Blu e/o del documento di identificazione il passeggero viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno o il servizio utilizzato oltre quanto dovuto e previsto nelle Parti Speciali delle presenti CGT:

- Parte II - Trasporto nazionale lettera b) del punto 2 del Capitolo IV - Listino dei prezzi -.,
- Parte III - Trasporto regionale lettera a) del punto 7 - Irregolarità ed abusi)
- Parte IV – Trasporto internazionale punto 2 del Capitolo 3 – Allegati.

In caso di salita in treno senza biglietto, la regolarizzazione avviene senza l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Carta Blu e con il pagamento degli importi aggiuntivi previsti, ad eccezione di eventuali casistiche evidenziate nelle Parti Speciali.

Per tutte le altre irregolarità si rinvia alle disposizioni previste nelle Condizioni Generali di Trasporto, nonché alle Parti Speciali.

Modifiche del biglietto

¹ gli invalidi INAIL non autosufficienti titolari dell'assegno per assistenza personale e continuativa, alla scadenza della Carta Blu, sono sempre tenuti a presentare la documentazione aggiornata per ottenerne il rinnovo. L'attestato INAIL necessario per il rinnovo deve essere rilasciato non più di 30 giorni prima della nuova richiesta.

Per i biglietti del trasporto nazionale si rinvia alle disposizioni previste per il biglietto Base, Parte II – Trasporto Nazionale, ad eccezione del cambio nominativo del titolare della Carta Blu, che non è consentito.

Per i biglietti del trasporto regionale si rinvia alle disposizioni previste al Punto 6 “Modifiche al contratto di trasporto”, Parte III – Trasporto Regionale delle presenti CGT.

Per i biglietti del trasporto Internazionale si rinvia al Capitolo 2 - Parte IV – Trasporto internazionale delle presenti CGT.